

XVII LEGISLATURA
**CAMERA DEI
DEPUTATI**

N. 2486-B

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 31 luglio 2014 (v. stampato Senato n. 1582)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 5 agosto 2014

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(RENZI)

e dal ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

(MADIA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

con il ministro della giustizia

(ORLANDO)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie

(LANZETTA)

con il ministro dell'interno

(ALFANO)

con il ministro dello sviluppo economico

(GUIDI)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

(MARTINA)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUPI)

con il ministro della salute

(LORENZIN)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(GIANNINI)

e con il ministro del lavoro e delle politiche sociali

(POLETTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 5 agosto 2014

Testo
approvato dalla Camera dei deputati

Testo
modificato dal Senato della Repubblica

presentazione della domanda in via amministrativa,» sono soppresse;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo *iter* di verifica, i minorati civili e le persone con *handicap* in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)»;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: “se non versino in stato di disoccupazione e” sono soppresse».

All'articolo 27:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le seguenti:» sono inserite le seguenti: «, anche nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria,»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

il comma 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. – (Procedura per ristorare i

identico;

identico.

All'articolo 27:

identico.

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. – (Procedura per ristorare i

soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie). – 1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti, e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell'istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata all'formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.

3. La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto

soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie). – *Identico».*

del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2012.

4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. – (Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b*), *d*) ed *e*), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 29:

al comma 1, capoverso 52, primo periodo, dopo le parole: «la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria» sono inserite le seguenti: «da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. – (Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – *Identico*».

All'articolo 29:

identico.